

## **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI CUNEO**

### **Procedura aperta per la cessione della partecipazione societaria detenuta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura di Cuneo nella società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A..**

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo, in esecuzione della deliberazione n. 121 del 26/09/2017 adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16.06.2017, n. 100 e della deliberazione n. \_\_\_\_ del 22/06/2018,

#### **i n d i c e**

un'asta pubblica, con il metodo dell'offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a base d'asta, per la vendita dell'intera quota di partecipazione al capitale sociale detenuto nella Società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., fatto salvo l'eventuale esercizio del diritto di prelazione spettante ai soci.

#### **Art. 1**

##### **SOGGETTO ALIENANTE**

Soggetto alienante è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo – codice fiscale: 80000110041; P.I. 00761550045 – Via E. Filiberto, 3 - Cuneo; Tel. 0171/318731; PEC: [protocollo@cn.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it); sito: [www.cn.camcom.gov.it](http://www.cn.camcom.gov.it). (nel prosieguo, per brevità, "Camera di Commercio di Cuneo").

#### **Art. 2**

##### **PROCEDURA DI GARA**

Asta pubblica in esecuzione della deliberazione n. 121 del 26/09/2017, adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16.06.2017, n. 100 e della deliberazione n. \_\_\_\_ del 22/06/2018.

### Art.3

#### OGGETTO DELL'ASTA

La presente procedura ha per oggetto, alle condizioni di cui al presente bando e ai suoi allegati, l'alienazione dell'intera quota di partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio di Cuneo in Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., e più precisamente:

<b>Denominazione Società</b>	<b>Numero Azioni</b>	<b>Valore nominale partecipazione</b>
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.	n. 3.928 azioni	3.928,00 euro

La Camera di Commercio di Cuneo garantisce la piena proprietà delle azioni oggetto di alienazione nella presente procedura e così come pure la loro libertà da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta.

### Art. 4

#### INFORMAZIONI SOCIETARIE

Di seguito si forniscono i dati identificativi della società; si rimanda comunque allo statuto, allegato al presente bando quale sua parte integrante ed essenziale, per una più completa ed esaustiva valutazione del profilo societario.

Denominazione	Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
C.F. e P. IVA	09665690013
Sede	Torino, Corso Guglielmo Marconi 10
Capitale Sociale	Euro 30.000.000,00 interamente versato
Quota detenuta dalla CCIAA di Cuneo	Quota composta da 3.928 azioni ordinarie pari ad un valore nominale di euro 3.928,00, corrispondenti allo 0,01% del capitale sociale
Numero REA	TO – 1070763
Patrimonio netto al 31/12/2016	37.136.427,00 euro
Oggetto sociale	<b>ART. 5 – OGGETTO SOCIALE</b> 1.La Società opera ai fini di interesse regionale nell'ambito stabilito dall'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, dall'art. 60 dello Statuto della Regione Piemonte e dall'art. 3 della Legge Regione Piemonte 26 luglio 2007 n. 17. 2.La Società ha per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico,

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altri enti già costituiti o da costituire, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati; <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività finanziaria in genere;</li> <li>- amministrazione e gestione di titoli tipici ed atipici;</li> </ul> </li> <li>- prestazione di servizi finanziari, amministrativi, contabili, tecnici e commerciali prevalentemente a favore dei soci ed altresì delle società partecipate, oltre che della società Finpiemonte s.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi;</li> <li>- attività amministrative, tecniche e finanziarie per la valorizzazione reddituale e patrimoniale delle società partecipate e gestite, anche ai fini di una loro eventuale dismissione o liquidazione.</li> </ul> <p>3. Finpiemonte Partecipazioni ispira la propria attività alle finalità di valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni. A questo fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) può acquisire, detenere e dismettere partecipazioni in imprese a rilevanza pubblica e in imprese private, operanti sul mercato prevalentemente in comparti e settori di intervento coerenti con le indicazioni strategiche contenute nel documento di programmazione economico finanziaria regionale, la cui missione sia identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico e industriale regionale;</li> <li>b) può specializzare le singole partecipate per area e funzione con attenzione alle attività prioritarie allo sviluppo del territorio piemontese;</li> <li>c) può promuovere e consolidare ulteriori integrazioni tra soggetti pubblici e privati, anche mediante strutture societarie intermedie, per attrarre nuovi investimenti;</li> <li>d) condiziona l'assunzione o la conservazione delle partecipazioni al riconoscimento del proprio diritto di essere rappresentata negli organi di amministrazione e controllo delle società, cui le partecipazioni si riferiscono, salvo diversa forma di controllo organico e programmatico più idonea a giudizio dell'Organo amministrativo;</li> <li>e) orienta la politica di gruppo alla rotazione del portafoglio delle partecipazioni, con smobilizzo delle stesse una volta conclusasi la fase di avvio dell'impresa o in relazione al grado di sviluppo delle società interessate;</li> <li>f) ispira la propria attività all'attuazione del principio di pari opportunità.</li> </ul> <p>4. La Società, per lo svolgimento della propria attività, può altresì partecipare ad Enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.</p> <p>5. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, Finpiemonte Partecipazioni può effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli a</p>
<p>Clausole statutarie relative all'ingresso di nuovi soci</p>	<p><b>ART. 6 – CAPITALE SOCIALE</b></p> <p>1. Il capitale sociale è di Euro 30.000.000,00 (trentamiloni virgola zero zero), diviso in numero 30.000.000 (trentaseimilioni) azioni prive di indicazione del valore nominale, per cui le disposizioni riferentesi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.</p> <p>2. Finpiemonte Partecipazioni è società a prevalente capitale pubblico.</p> <p>3. Possono essere soci della Finpiemonte Partecipazioni oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e locali, enti economici e finanziari, imprese e fondazioni bancarie e creditizie, compagnie di assicurazione, fondi previdenziali, associazioni rappresentative di categorie produttive, consorzi artigiani e di piccole medie imprese e società pubbliche e private.</p> <p>azioni a fronte di conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali e di</p>

**ART. 7 – AZIONI**

**1.** Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

**2.** In conformità al disposto dell'art. 2348 2° comma C.C., è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

**3.** I pagamenti delle azioni devono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo amministrativo.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dall'Organo amministrativo, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Codice Civile.

**4.** Nel caso di cessione di azioni o di diritti di opzione a favore di terzi, il trasferimento non ha effetto nei confronti della Società senza l'assenso dell'assemblea che deve deliberare in merito entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento da parte dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione della richiesta in tal senso inviata dal socio cedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancata autorizzazione, il socio cedente ha facoltà di recedere dalla Società mediante comunicazione scritta da trasmettersi all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, effettuata a cura dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'avvenuta assunzione di una deliberazione

negativa dell'assemblea ovvero decorrenti dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni previsto per la deliberazione dell'assemblea. In caso di recesso trovano applicazione gli articoli 2437 ter e quater del Codice Civile.

**5.** La modifica della precedente clausola e comunque l'introduzione o la rimozione di vincoli di circolazione delle azioni non comportano il diritto di recesso dei soci.

**Art. 5****IMPORTO A BASE DI GARA**

Il prezzo a base d'asta delle azioni oggetto della presente procedura, determinato sulla base del valore del patrimonio netto al 31 dicembre 2016, è pari ad euro € 4.863,00.

**Art. 6****CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

Non sono accettate offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta per il lotto.

Sono ammesse esclusivamente offerte pari alla base d'asta o con importi aumentati di € 1,00 o multipli di essi (non verranno accettate offerte con decimali, qualora venissero indicati decimali l'offerta verrà arrotondata all'unità di euro inferiore).

Il lotto offerto non è frazionabile: l'offerta dovrà essere pertanto formulata per l'intera consistenza del lotto.

L'offerta presentata è vincolante e irrevocabile per il periodo di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di scadenza per la presentazione dell'offerta. L'offerta non potrà presentare

correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta medesima.

Non saranno, comunque, ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incomplete, né offerte congiunte da parte di più soggetti.

Il presente bando costituisce mero invito ad offrire e non offerta al pubblico ai sensi dell'art.1336 c.c., né sollecitazione all'investimento ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese le spese notarili, accessorie per pubblicazioni, imposte, bolli e quant'altro saranno interamente poste a carico dell'acquirente.

## **Art. 7**

### **SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti che presentino i requisiti previsti dal presente bando, da attestarsi con la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

Possono partecipare all'asta pubblica i soggetti interessati fatti salvi i limiti previsti dallo Statuto della società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A..

Oltre ai requisiti di cui al presente bando, i soggetti che intendono partecipare all'asta si dovranno trovare nelle condizioni idonee per contrattare con la Pubblica Amministrazione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

## **Art. 8**

### **REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

I requisiti che deve possedere l'offerente sono quelli di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., come dettagliatamente esposti nella dichiarazione contenuta nell'Allegato A del presente bando.

## **Art. 9**

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Il plico contenente l'offerta e la documentazione prescritta, da redigere esclusivamente in lingua italiana, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, entro il termine perentorio indicato al successivo art. 10, a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, al seguente indirizzo:

Camera di Commercio di Cuneo  
**Servizio Amministrativo Contabile**  
Via Emanuele Filiberto, 3  
12100 CUNEO

È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, presso l'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio nei seguenti orari:

**- il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30;**

**- il venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30.**

In tal caso il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale verranno indicate data ed ora di ricevimento del plico.

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il recapito tempestivo del plico è a totale rischio dei mittenti. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità della Camera di Commercio di Cuneo ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico stesso non pervenga a destinazione entro il termine perentorio di scadenza; non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre il termine perentorio suddetto, anche se sostitutiva o integrativa della precedente.

Il plico, debitamente sigillato, deve recare all'esterno le informazioni relative al concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo) e dovrà recare la seguente indicazione:

**“Asta pubblica per dismissione di partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Cuneo - Non aprire”.**

Il plico deve contenere al suo interno due plichi, a loro volta idoneamente sigillati come precedentemente indicato, recanti l'intestazione del mittente, e la dicitura rispettivamente:

**“A – Documentazione Amministrativa”;**

**“B - Offerta Economica”.**

Il plico “A- Documentazione Amministrativa” dovrà contenere al suo interno, a pena d'esclusione:

Istanza di partecipazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., utilizzando il modello di cui all'Allegato A) corredato, a pena di esclusione dalla gara, di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il legale rappresentante del soggetto concorrente, assumendosene la piena responsabilità, attesta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti. Nel caso di partecipazione alla gara a mezzo procuratore, all'istanza di partecipazione va allegata, a pena esclusione dalla gara, in originale o in copia conforme all'originale, la relativa procura speciale, che dovrà essere redatta per atto pubblico notarile. Al modello sottoscritto deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Il plico “B – Offerta economica” dovrà contenere al suo interno:

Il modello “Offerta economica”, redatto in competente bollo (€ 16,00) in conformità all'Allegato B), compilato integralmente in ogni sua parte.

Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza. Al modello deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nel caso di partecipazione alla gara a mezzo procuratore, al modello “Offerta economica” va allegata, a pena esclusione dalla gara, in originale o in copia conforme all'originale la relativa procura e la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nell'offerta dovrà essere indicato l'importo in lettere e in cifre. In caso di discordanza sarà ritenuto valido, tra i due, quello più favorevole al soggetto alienante.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dell'offerta.

Si precisa altresì che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in diminuzione rispetto all'importo a base di gara.

Si precisa, da ultimo, che non viene richiesta la prestazione di garanzie a corredo dell'offerta.

## **Art. 10**

### **SCADENZA FISSATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

**I plichi dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 20/07/2018.** Ai fini del citato termine perentorio di ricezione dei plichi faranno fede esclusivamente il timbro di arrivo e l'orario apposti dall'Ufficio Protocollo della Camera di Commercio di Cuneo.

## **Art. 11**

### **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

Premesso che il sistema di aggiudicazione è quello dell'asta pubblica da effettuarsi con il metodo dell'offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a base d'asta, i criteri utilizzati saranno i seguenti:

- a) l'aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che avrà formulato la migliore offerta valida nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del presente bando;
- b) in caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, classificate al primo posto nella graduatoria di gara, a norma dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione fra essi soli, con offerta migliorativa in busta chiusa. È, pertanto, onere di ciascun offerente che voglia partecipare alla licitazione di cui sopra essere presente (a mezzo di legale rappresentante o procuratore speciale) all'apertura dei plichi delle offerte segrete. Nel caso di procuratore speciale, la procura dovrà contenere espressamente la facoltà di effettuare offerte migliorative rispetto all'offerta segreta. In assenza dell'offerente o del suo legale rappresentante o procuratore, il concorrente non sarà ammesso alla licitazione, ferma restando l'offerta segreta già presentata. Ove nessuno dei concorrenti che abbiano presentato la stessa offerta sia presente, ovvero i presenti non vogliano migliorare l'offerta, l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio;
- c) si procederà ad aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida. La Camera di Commercio di Cuneo si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dall'offerente. Resta inteso che la non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali.

La Camera di Commercio di Cuneo non provvederà alla cessione delle partecipazioni a favore dell'aggiudicatario qualora venga esercitato il potere di cui all'articolo 7, c.4, dello

Statuto sociale.

La Camera di Commercio di Cuneo non provvederà, altresì, alla stipula del contratto a favore dell'aggiudicatario finché non vengano definite le eventuali questioni relative alla procedura di gradimento da parte degli organi deputati a decidere in ordine allo stesso.

Qualora l'organo amministrativo, conformemente a quanto previsto dallo Statuto sociale, respinga la domanda di ammissione dell'aggiudicatario provvisorio, quest'ultimo non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della Camera di Commercio di Cuneo.

Le disposizioni statutarie di cui sopra sono analiticamente rappresentate nel relativo Statuto, allegato al presente bando.

## **Art. 12**

### **DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA**

La gara sarà esperita, in prima seduta, presso la sede della Camera di Commercio di Cuneo, sita in Cuneo, Via Emanuele Filiberto, 3, il **giorno 31/07/2018 alle ore 9:00**.

Qualora la seduta non potesse essere effettuata nel giorno o nell'ora o luogo indicati ne sarà data tempestiva comunicazione tramite pubblicazione sul sito Internet camerale.

## **Art. 13**

### **PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Il giorno fissato per l'apertura dei plichi, in seduta pubblica, nell'ordine si procederà:

- a) alla verifica dell'integrità e della regolare chiusura e sigillatura dei plichi e che gli stessi siano pervenuti nei termini previsti dall'art. 10 del presente bando; all'occorrenza pronuncerà le prime esclusioni;
- b) alla verifica, dopo aver proceduto all'apertura del plico principale, dell'integrità e della regolare chiusura e sigillatura dei plichi contenenti la documentazione e le offerte economiche; all'occorrenza pronuncerà le previste esclusioni;
- c) all'apertura del plico "A" contenente la documentazione per la partecipazione alla gara, accantonando il plico "B" di ciascun concorrente;
- d) alla verifica della correttezza della documentazione contenuta nel plico "A"; all'occorrenza pronuncerà le previste esclusioni;
- e) all'apertura del plico B "Offerta economica" per ciascun concorrente non escluso, accertandosi del suo contenuto;
- f) alla formalizzazione delle eventuali esclusioni dovute alla non conformità della documentazione contenuta nel plico stesso,
- g) alla valutazione dell'offerta economica;
- h) alla formazione della graduatoria finale;
- i) all'esperimento della licitazione ex art. 77 del R.D. 827/1924 in caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, classificate al primo posto nella graduatoria di gara.

In generale, il Responsabile del Procedimento, in caso di dubbi o contestazioni, potrà, nei limiti di legge e con la più ampia discrezionalità, richiedere chiarimenti e/o integrazioni ai

concorrenti.

E' data la facoltà di convocare ulteriori sedute di gara, data e luogo delle quali verranno fissate dal Responsabile del Procedimento e tempestivamente comunicate, anche a mezzo e-mail o PEC, ai soli concorrenti ammessi, con preavviso di minimo 3 (tre) giorni lavorativi.

Delle sedute verranno redatti appositi verbali. Alla seduta pubblica, ogni concorrente potrà assistere con il proprio rappresentante legale oppure con una persona munita di delega conferita appositamente dal rappresentante legale.

La Camera di Commercio di Cuneo, tramite apposito atto, sulla base della graduatoria redatta dal Responsabile del Procedimento, procederà all'aggiudicazione provvisoria della gara al concorrente risultante primo nella graduatoria di gara.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente e dal presente bando, al termine delle quali si procederà alla definitiva aggiudicazione.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

## **Art. 14**

### **STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA**

La Camera di Commercio di Cuneo procederà alla stipulazione del contratto dopo la definizione delle procedure di gradimento previste dallo Statuto della società.

La Camera di Commercio di Cuneo comunicherà tramite posta elettronica certificata la data entro la quale dovrà intervenire la stipulazione del contratto di cessione.

L'aggiudicatario sarà contestualmente invitato ad indicare, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione, il nome del notaio presso il quale intenda effettuare la stipulazione del contratto di cessione.

Qualora l'aggiudicatario non provveda nel termine di cui sopra vi provvederà direttamente la Camera di Commercio di Cuneo, dandone tempestiva comunicazione per iscritto all'aggiudicatario.

La mancata e non giustificata presentazione dell'aggiudicatario alla firma contrattuale comporta per l'aggiudicatario la decadenza dall'acquisto con conseguente violazione dei doveri di responsabilità precontrattuale in capo all'acquirente.

In tale ipotesi la Camera di Commercio di Cuneo si riserva altresì di scorrere la relativa graduatoria e di aggiudicare al secondo miglior offerente.

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese le spese notarili e le imposte, saranno integralmente a carico dell'aggiudicatario.

Resta inteso che l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Camera di Commercio di Cuneo eventuali dividendi su utili di esercizi precedenti alla data di cessione se e in quanto percepiti dal medesimo in un momento successivo alla stipulazione del contratto di cessione.

## **Art. 15**

### **MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI VENDITA**

L'aggiudicatario deve provvedere, entro la stipulazione contrattuale, al versamento in un'unica soluzione dell'intero prezzo di cessione a mezzo bonifico bancario, con le modalità che verranno indicate dalla Camera di Commercio di Cuneo al momento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

L'omesso o incompleto versamento entro il suddetto termine determinerà la decadenza da ogni diritto conseguente l'aggiudicazione, impregiudicato il diritto al risarcimento di tutti i danni.

## **Art. 16**

### **ALTRE INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI**

Gli offerenti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta.

La Camera di Commercio di Cuneo si riserva, in qualunque momento, anche prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e a proprio autonomo e insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere o revocare la presente procedura in tutto o in parte, senza che per ciò gli interessati all'acquisto possano avanzare o esercitare nei suoi confronti pretese di alcun genere, neppure a titolo risarcitorio. Delle circostanze di cui sopra sarà data tempestiva informazione, tramite pubblicazione sul sito istituzionale, e qualora la revoca intervenga prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà cura dell'Ente restituire, a proprie spese, le buste nello stato di fatto in cui sono pervenute.

L'offerta presentata in sede di gara è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre la Camera di Commercio di Cuneo rimarrà vincolata solo al momento della stipulazione del rogito.

L'aggiudicazione pertanto sarà senz'altro obbligatoria e vincolante a tutti gli effetti di legge per l'aggiudicatario mentre per la Camera di Commercio di Cuneo resta subordinata alla stipulazione del contratto di compravendita. Detta aggiudicazione non costituisce pertanto accettazione a proposta contrattuale né quindi perfezionamento di negozio giuridico.

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario in relazione all'alienazione, si adirà alla Camera arbitrale di Milano.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle vigenti disposizioni di legge. I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate e quelle del presente bando.

## **Art. 17**

### **PUBBLICAZIONE**

Il presente bando è pubblicato sul sito web della Camera di Commercio di Cuneo all'indirizzo <http://www.cn.camcom.gov.it>.

## Art. 18

### ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è disponibile sul sito web dell'Ente all'indirizzo [www.cn.camcom.gov.it](http://www.cn.camcom.gov.it) nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti".

## Art. 19

### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del presente procedimento (Legge 241/90 e s.m.i.) è il Dr. Marco Martini, Segretario Generale della Camera di Commercio di Cuneo, contattabile ai seguenti recapiti: [protocollo@cn.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it)

## Art. 20

### TUTELA DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali, si informa che i dati personali forniti nell'ambito del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente a fini amministrativi nell'ambito dello stesso e potranno essere portati a conoscenza del personale della Camera di Commercio di Cuneo incaricato della protocollazione ed istruttoria delle domande. La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti partecipanti alla presente procedura. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati viene effettuato, anche con il supporto di strumenti informatici, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, ed è assicurato l'esercizio dei diritti come disposto dal medesimo Regolamento.

I dati sono conservati presso la sede camerale di Via Emanuele Filiberto, 3 - Cuneo e l'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016 (PEC: [protocollo@cn.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it)).

**Titolare del trattamento** dei dati personali è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cuneo (Via Emanuele Filiberto 3, 12100 Cuneo). Responsabili della sicurezza informatica dei dati e dei relativi trattamenti sono la Camera di commercio di Cuneo e la Società consortile Infocamere.

**Responsabile della protezione dei dati** personali (RPD), nominato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR, è raggiungibile ai seguenti recapiti:  
c/o Unioncamere Piemonte via Cavour 17, 10123 Torino  
pec: [segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it](mailto:segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it)  
email: [rpd1@pie.camcom.it](mailto:rpd1@pie.camcom.it) tel.: 011 5669201.

**ALLEGATO A**

CAMERA DI COMMERCIO  
I.A.A. DI CUNEO  
VIA EMANUELE FILIBERTO, 3  
12100 CUNEO

**Oggetto: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO NELLA SOCIETA' FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A..**

**IL/LA SOTTOSCRITTO/A**

Cognome e nome \_\_\_\_\_, nato/a il / / \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

in qualità di (legale rappresentante, procuratore) \_\_\_\_\_

di: \_\_\_\_\_

con sede in Via/Piazza \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Posta elettronica certificata (PEC) \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di partecipare alla procedura di gara in oggetto e, consapevole delle responsabilità penali, in caso di falsità  
in  
atti e dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, a tal fine

**dichiara**

(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà – art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

- di non avere in corso cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., in particolare:
  1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., non è stata emessa la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati dall'art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  2. che nei confronti dei soggetti che siano eventualmente cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presentazione dell'offerta in oggetto, non è stata emessa la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati dall'art. 80,

comma 1, lett. da a) a g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

Si rammenta che l'obbligo di dichiarazione sussiste anche per le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione.

In ogni caso l'esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Il soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Resta fermo ai sensi dell'art. 80, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che il soggetto non è ammesso alla prova di cui al paragrafo precedente nel periodo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previsto nella sentenza definitiva.

3. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, del D.P.R. 29.09.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC di cui al D.M. 30.01.2015; Tale esclusione non opera quando il soggetto ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Dati rilevanti ai fini delle verifiche d'ufficio:

l'agenzia delle entrate competente è : \_\_\_\_\_ ;

il soggetto è iscritto all'INAIL;

il soggetto è iscritto all'INPS;

il soggetto è iscritto alla Cassa Edile;

il soggetto è iscritto alla seguente Cassa Previdenziale: \_\_\_\_\_ ;

il soggetto non è soggetto a obblighi previdenziali in quanto:

---

---

4. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

7. che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 08.06.2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;
8. che nei suoi confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
9. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;
10.  che non è tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12.03.1999, n. 68;  
 che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12.03.1999, n. 68;  
(barrare la casella di interesse)
11.  che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203;  
 che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203 ed ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;  
 che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203 e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;  
(barrare la casella di interesse)
12. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
13. che non sussistono rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del C.C., con altri concorrenti partecipanti alla gara;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - di non aver reso false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di pubblico incanto;
  - di non presentare, direttamente o indirettamente, più di un'offerta per il medesimo lotto;
  - di aver preso visione del bando di gara e di accettare tutte le disposizioni, condizioni, prescrizioni e modalità contenute nello stesso bando e nei suoi allegati, senza alcuna riserva, anche così come integrati da eventuali chiarimenti pubblicati sul sito web della Camera di Commercio di Cuneo;
  - di impegnarsi a corrispondere l'intero prezzo offerto entro e non oltre la stipulazione del contratto e ad assumere tutte le spese relative all'atto di compravendita;
  - di essere a conoscenza che l'offerta presentata in sede di gara è irrevocabile per il periodo minimo di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte;
  - di essere a conoscenza che il soggetto alienante non assume obblighi verso l'aggiudicatario se non dopo l'approvazione dell'aggiudicazione;

- di impegnarsi a rimborsare al soggetto alienante eventuali dividendi su utili di esercizi precedenti alla data di cessione se ed in quanto percepiti dal medesimo in un momento successivo alla stipulazione del contratto di cessione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

### **INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (Regolamento UE n. 679/2016)**

Ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali i dati personali raccolti mediante la compilazione della presente istanza verranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, dalla Camera di Commercio di Cuneo per finalità connesse e strumentali all'espletamento della presente procedura e della stipula del contratto.

I dati saranno trattati per tutta la durata della procedura e per l'eventuale successivo rapporto contrattuale instaurato nonché per l'espletamento degli adempimenti di legge, adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Il conferimento dei dati ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di perfezionare l'iscrizione allo stesso.

Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo, con sede in Via Emanuele Filiberto, 3 - Cuneo.

In ogni momento il firmatario potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 rivolgendosi alla Camera di Commercio di Cuneo (**tel. 0171/318731; protocollo@cn.legalmail.camcom.it**).

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il dichiarante (firma per esteso) \_\_\_\_\_

#### **NOTA BENE:**

**Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, alla presente offerta deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.**

**Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore deve essere allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.**

**ALLEGATO B**

**Oggetto: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CUNEO NELLA SOCIETA' FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A..**

**OFFERTA ECONOMICA**

Cognome e nome \_\_\_\_\_, nato/a il / / \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

in qualità di (legale rappresentante, procuratore) \_\_\_\_\_

di: \_\_\_\_\_

con sede in Via/Piazza \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Posta elettronica certificata (PEC) \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA**

relativa alla quota intera di partecipazione della Camera di Commercio di Cuneo, così come specificato nell'art. 3 del Bando di Gara, nella società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A..

Prezzo offerto € \_\_\_\_\_ (in cifre) ( \_\_\_\_\_ (in lettere) )

da intendersi al netto di oneri fiscali e tutte le spese imposte, tasse, diritti notarili, connessi alla vendita, presenti e futuri, che sono a completo carico dell'acquirente, esonerando sin d'ora la Camera di Commercio di Cuneo da qualsivoglia responsabilità (in caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso in considerazione quello più conveniente per la Camera di Commercio).

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**NOTA BENE:**

**Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, alla presente offerta deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.**

**Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore deve essere allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi di legge (se tale documentazione non è già stata inserita nella busta "A").**

## **STATUTO**

**FINPIEMONTE  
PARTECIPAZIONI S.P.A.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: TORINO TO CORSO GUGLIELMO  
MARCONI 10

Numero REA: TO - 1070763

Codice fiscale: 09665690013

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 18-10-2017 - Statuto completo .....	2
--	---

**FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.**

**STATUTO**

**TITOLO I**

DENOMINAZIONE – SEDE - DOMICILIO – DURATA – OGGETTO SOCIALE

**ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE**

In attuazione della Legge Regione Piemonte 26 luglio 2007 n. 17 *"Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a."*, è costituita una società per azioni a controllo pubblico denominata "FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.".

**ARTICOLO 2 – SEDE**

La Società ha sede legale e amministrativa in Torino e può stabilire uffici di rappresentanza e sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

**ARTICOLO 3 – DOMICILIO**

1. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.
  2. Al momento dell'iscrizione nel libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.
- Il socio comunica altresì i numeri di fax e indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

**ARTICOLO 4 - DURATA**

1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.
2. La proroga della durata della Società non costituisce causa di recesso dei soci.

**ARTICOLO 5 – OGGETTO SOCIALE**

1. La Società opera ai fini di interesse regionale nell'ambito stabilito dall'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, dall'art. 60 dello Statuto della Regione Piemonte e dall'art. 3 della Legge

Regione Piemonte 26 luglio 2007 n. 17.

2. La Società ha per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle seguenti attività:

- assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altri enti già costituiti o da costituire, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati;
- attività finanziaria in genere;
- amministrazione e gestione di titoli tipici ed atipici;
- prestazione di servizi finanziari, amministrativi, contabili, tecnici e commerciali prevalentemente a favore dei soci ed altresì delle società partecipate, oltre che della società Finpiemonte s.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi;
- attività amministrative, tecniche e finanziarie per la valorizzazione reddituale e patrimoniale delle società partecipate e gestite, anche ai fini di una loro eventuale dismissione o liquidazione.

3. Finpiemonte Partecipazioni ispira la propria attività alle finalità di valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni. A questo fine:

- a) può acquisire, detenere e dismettere partecipazioni in imprese a rilevanza pubblica e in imprese private, operanti sul mercato prevalentemente in comparti e settori di intervento coerenti con le indicazioni strategiche contenute nel documento di programmazione economico finanziaria regionale, la cui missione sia identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico e industriale regionale;
- b) può specializzare le singole partecipate per area e funzione con attenzione alle attività prioritarie allo sviluppo del territorio piemontese;
- c) può promuovere e consolidare ulteriori integrazioni tra soggetti pubblici e privati, anche mediante strutture societarie intermedie, per attrarre nuovi investimenti;
- d) condiziona l'assunzione o la conservazione delle partecipazioni al riconoscimento del proprio diritto di essere rappresentata negli organi di amministrazione e controllo delle società, cui le partecipazioni si riferiscono, salvo diversa forma di controllo organico e programmatico più idonea a giudizio dell'Organo amministrativo;
- e) orienta la politica di gruppo alla rotazione del portafoglio delle partecipazioni, con smobilizzo delle stesse una volta conclusasi la fase di avvio dell'impresa o in relazione al grado di sviluppo delle società interessate;
- f) ispira la propria attività all'attuazione del principio di pari opportunità.

4. La Società, per lo svolgimento della propria attività, può altresì partecipare ad Enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.

5. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, Finpiemonte Partecipazioni può effettuare tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi, quando tali operazioni siano ritenute necessarie od opportune dall'Organo amministrativo ad esclusione delle attività espressamente riservate dalla legge in via

esclusiva a categorie particolari di soggetti e di quelle attinenti a particolari materie regolate dalle leggi specifiche.

6. E' esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI**

#### **ARTICOLO 6 – CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è di Euro 30.000.000,00 (trentamiliardi virgola zero zero), diviso in numero 30.000.000 (trentaseimilioni) azioni prive di indicazione del valore nominale, per cui le disposizioni riferentesi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.

2. Finpiemonte Partecipazioni è società a prevalente capitale pubblico.

3. Possono essere soci della Finpiemonte Partecipazioni oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e locali, enti economici e finanziari, imprese e fondazioni bancarie e creditizie, compagnie di assicurazione, fondi previdenziali, associazioni rappresentative di categorie produttive, consorzi artigiani e di piccole medie imprese e società pubbliche e private.

4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni a fronte di conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali e di crediti.

#### **ARTICOLO 7 – AZIONI**

1. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto.

2. In conformità al disposto dell'art. 2348 2° comma C.C., è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

3. I pagamenti delle azioni devono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo amministrativo.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dall'Organo amministrativo, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 Codice Civile.

4. Nel caso di cessione di azioni o di diritti di opzione a favore di terzi, il trasferimento non ha effetto nei confronti della Società senza l'assenso dell'assemblea che deve deliberare in merito entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento da parte dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione della richiesta in tal senso inviata dal socio cedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancata autorizzazione, il socio cedente ha facoltà di recedere dalla

Società mediante comunicazione scritta da trasmettersi all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, effettuata a cura dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'avvenuta assunzione di una deliberazione negativa dell'assemblea ovvero decorrenti dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni previsto per la deliberazione dell'assemblea. In caso di recesso trovano applicazione gli articoli 2437 ter e quater del Codice Civile.

5. La modifica della precedente clausola e comunque l'introduzione o la rimozione di vincoli di circolazione delle azioni non comportano il diritto di recesso dei soci.

---

#### **ARTICOLO 8 – OBBLIGAZIONI**

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

2. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.

---

#### **ARTICOLO 9 – FINANZIAMENTI**

1. I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni di Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e, se non è stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta al rimborso previo preavviso di sei mesi da parte del socio finanziatore.

2. La raccolta presso soci non può comunque avvenire con strumenti "a vista" o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

3. I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

---

### **TITOLO III**

#### **ASSEMBLEA**

#### **ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA**

1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.

3. All'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge, spetta, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, n. 5 C.C., la competenza ad autorizzare i seguenti atti degli amministratori:

- a) operazioni di assunzione e dismissione di partecipazioni;
- b) operazioni di finanziamento o di garanzia che comportino l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- c) adozione dei documenti di programmazione/piano industriale;
- d) cessione, conferimento e/o scorporo di rami d'azienda.

4. La deliberazione di autorizzazione è approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 del capitale sociale e comunque con il voto favorevole di almeno due soci diversi dalla Regione Piemonte.

#### **ARTICOLO 11 – CONVOCAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica certificata ovvero ancora con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; termine prorogabile dall'Organo amministrativo fino a 180 giorni in presenza di:

- a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

4. L'Organo amministrativo ha l'obbligo di convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale sociale e nella domanda siano specificamente indicati gli argomenti da trattare.

5. Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa l'Amministratore Unico, ovvero la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In caso di assemblea totalitaria, deve essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

6. L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la

parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

7. Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente ad una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata ad una data successiva.

#### **ARTICOLO 12 – INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA - RAPPRESENTANZA**

1. Hanno diritto di partecipare alle assemblee gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
2. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da loro procuratori muniti di delega scritta.
3. Le deleghe non possono essere rilasciate ad amministratori, sindaci e dipendenti della Società e ai membri degli organi di amministrazione e di controllo e ai dipendenti delle società controllate.

#### **ARTICOLO 13 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, secondo quanto previsto dall'articolo 18.
2. Il Presidente per la redazione del verbale è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, può scegliere due scrutatori fra gli Azionisti presenti.
3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto dei presenti di partecipare all'assemblea e di attestare la validità dell'assemblea stessa.

**ARTICOLO 14 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

1. Tanto per la regolare costituzione dell'assemblea ordinaria, quanto per la validità delle deliberazioni, valgono le norme di legge, fatta salva la maggioranza prevista dall'art. 10 comma 4, ultima parte.
2. L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che per le deliberazioni di nomina e revoca dei liquidatori e le deliberazioni inerenti le modalità della liquidazione in relazione alle quali si applicano le maggioranze previste dalla legge.

**TITOLO IV****AMMINISTRAZIONE****ARTICOLO 15 – ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'Amministrazione della Società è affidata ad un Organo amministrativo, costituito da un Amministratore unico, nominato dalla Giunta Regionale, ovvero da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque Consiglieri, incluso il Presidente, la cui determinazione e nomina è effettuata dall'assemblea, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia e del presente statuto.
2. L'Amministratore unico ovvero la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è nominata dalla Regione Piemonte a norma dell'articolo 2449 C.C., nel rispetto della disciplina e degli indirizzi nazionali e regionali in materia di nomine.
3. Nel caso di Organo amministrativo collegiale, la nomina deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei relativi componenti. A tal fine chi presiede l'assemblea verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina del Consiglio di Amministrazione e invita i titolari del potere di designazione a trovare un'intesa che rispetti le disposizioni normative in materia. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori nominati dalla Regione si provvede ai sensi dell'art. 2449 C.C.. Gli Amministratori così nominati restano in carica per la durata dell'Organo amministrativo in cui sono entrati a far parte.
5. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
6. Nel caso di Organo amministrativo collegiale e se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

7. Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia e del presente statuto.

#### **ARTICOLO 16 – REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E COMPETENZA, DI ONORABILITA' E DI INDIPENDENZA**

1. Gli Amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività svolta dalla società;
- c) attività di insegnamento universitario di preferenza in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

2. L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato, ove nominato, deve possedere i requisiti di professionalità e competenza richiesti all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Amministratore unico ovvero, nel caso di Organo amministrativo collegiale, tutti i Consiglieri non esecutivi devono possedere il requisito di indipendenza. Ai fini del presente statuto per Consiglieri non esecutivi si intendono i Consiglieri diversi dal Presidente e dall'amministratore delegato, se nominato. Ai fini del presente statuto il requisito di indipendenza si intende soddisfatto possedendo i seguenti requisiti:

- a) non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate e con i relativi amministratori esecutivi di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio (art. 2399 comma 1, lettera c) c.c.);
- b) non essere collegati agli amministratori esecutivi della Società e delle sue controllate dalle attinenze di cui all'art. 2399, comma 1, lett. b) c.c..

5. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente in materia di intermediazione finanziaria, nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente.

6. La verifica della sussistenza dei requisiti ed i conseguenti eventuali provvedimenti spettano all'Organo amministrativo, sotto il controllo, ai sensi dell'art. 2403 c.c., del Collegio Sindacale.

---

#### **ARTICOLO 17 – AMMINISTRATORE UNICO**

1. Nel caso in cui l'Amministrazione sia affidata ad un Amministratore unico, il medesimo è nominato dalla Giunta Regionale del Piemonte, a norma dell'articolo 2449 C.C..
2. L'Amministratore unico, ove nominato, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto inderogabilmente riservato all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

---

#### **ARTICOLO 18 – PRESIDENTE**

1. Nel caso in cui l'Amministrazione sia affidata ad un Consiglio di amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta Regionale, a norma dell'articolo 2449 C.C..
2. Il Consiglio può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente, con la funzione esclusiva di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente, ne assume la funzione il consigliere più anziano di età.
3. Il Presidente dura in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere.
4. Il Presidente:
  - a) ha la legale rappresentanza della Società di fronte a tutti i terzi ed in giudizio;
  - b) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
  - c) presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
  - d) coordina l'attività e i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
  - e) esercita le attribuzioni che gli sono eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti posti dalla legge e dal presente statuto.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società spetta a chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

---

#### **ARTICOLO 19 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Società o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ed allorché ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.
2. L'avviso di convocazione, ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci, deve essere inviato tramite

posta elettronica, ovvero spedito tramite lettera raccomandata, corriere, telegramma, fax, ai consiglieri ed ai sindaci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con posta elettronica o fax da inviare almeno ventiquattro ore prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo.

4. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti degli organi sociali in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

6. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in teleconferenza o audio-conferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario. Per quanto qui non disposto si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 comma 6.

8. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario, nominato dal Consiglio, anche al di fuori dei suoi componenti e dotato di dovuta idoneità professionale.

#### **ARTICOLO 20 – POTERI – CARICHE SOCIALI**

1. La gestione della società spetta esclusivamente all'Organo amministrativo che compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. L'amministratore delegato, ove nominato, ha la rappresentanza della società correlata ai poteri gestori di cui è investito e la esercita nei modi e nei limiti stabiliti nella rispettiva delega.

3. Nel caso di Organo amministrativo collegiale, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, le deliberazioni e le proposte relative a:

- a) documenti di programmazione e del piano industriale della Società, che si intenderanno approvati in via definitiva a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea ad adottarli;
- b) modifiche statutarie degli enti partecipati;

- c) documenti di cui all'art. 5 comma 1 della legge regionale 26 luglio 2007 n. 17;
- d) all'assunzione e dismissione di partecipazioni;
- e) contratti di finanziamento o di garanzia che comporti l'impegno di una quota globale superiore al 10% del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili della Società risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- f) all'individuazione di eventuali obiettivi al cui raggiungimento condizionare una parte del compenso dell'amministratore delegato, se nominato, in conformità alle linee di politica retributiva indicate dall'assemblea e dalla Legge;
- g) operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, come individuate dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate.
4. L'Amministratore unico ovvero, nel caso di Organo amministrativo collegiale, i soggetti all'uopo delegati curano che l'assetto organizzativo amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della Società. I soggetti delegati, nel caso di Organo amministrativo collegiale, riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, così come l'Amministratore unico, nel caso di Organo amministrativo monocratico, riferisce al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società,.
5. Nei casi previsti dall'art. 10, comma 3, del presente statuto, gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità dell'Amministratore unico ovvero del Consiglio di Amministrazione per gli atti compiuti.
6. L'Organo amministrativo promuove l'adozione di codici etici che regolamentino l'attività della Società e dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché l'adozione di eventuali strumenti integrativi di governo societario, di cui all'art. 6, comma 3 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i..
7. Qualora l'Organo amministrativo debba procedere a nomine o designazioni in società controllate o a partecipazione pubblica maggioritaria deve verificare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 15, c.3 e c.7 e 23, c.4 e c.6 del presente statuto.
8. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e dal presente statuto.

---

#### **ARTICOLO 21 – DIRETTORE GENERALE**

1. L'Organo amministrativo, nel caso in cui non sia stato nominato l'Amministratore Delegato, può nominare un Direttore Generale, determinandone la durata, le attribuzioni e il compenso, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia,.
2. Il Direttore Generale deve essere scelto, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza richiesti

all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 16 del presente statuto.

3. Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

4. L'Organo amministrativo può inoltre stabilire che venga attribuito, nei limiti di legge, in via collettiva o individuale, a dipendenti con qualifica di dirigente o di funzionario, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti.

5. L'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

#### **ARTICOLO 22 – COMPENSI**

1. L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, in conformità alle norme statali e regionali vigenti in materia, tenendo conto che:

a) il trattamento retributivo lordo annuo onnicomprensivo dell'Amministratore unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè dell'amministratore delegato, se nominato, non può superare i limiti risultanti dalla normativa vigente in materia;

b) nel caso di Organo amministrativo collegiale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il riconoscimento di un gettone di presenza nella misura e nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia.

2. Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'amministratore delegato, se nominato.

Una parte variabile, non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi statali e regionali, della remunerazione spettante all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè all'amministratore delegato, se nominato, deve essere commisurata ai risultati di Bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente, nonché al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati dall'Assemblea ovvero, nel caso di Organo amministrativo collegiale, dal Consiglio di Amministrazione, con il consenso degli Azionisti espresso in Assemblea; le predette disposizioni in merito alla parte variabile della remunerazione si applicano a partire dalla prossima Assemblea utile successiva all'approvazione del presente statuto e comunque nei limiti ed in conformità alla normativa vigente in materia.

È fatto divieto di riconoscere al Vice Presidente, se nominato, compensi aggiuntivi oltre a quelli determinati dall'Assemblea.

3. Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

4. Nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 C.C. devono essere indicati gli importi corrisposti agli amministratori e precisamente:
- a) la totalità delle somme corrisposte o dovute a ciascun amministratore per il servizio svolto durante l'esercizio finanziario considerato, compresi, se del caso, i gettoni di presenza fissati dall'assemblea degli azionisti;
  - b) l'entità della componente variabile della retribuzione ed i criteri di valutazione delle prestazioni su cui si è basato il riconoscimento del diritto a percepirla;
  - c) qualsiasi ulteriore remunerazione significativa corrisposta agli amministratori per prestazioni che non rientrano fra le funzioni consuete di un amministratore;
  - d) il valore totale stimato delle eventuali remunerazioni non monetarie.
5. Le informazioni relative alle remunerazioni degli amministratori figurano sul sito web della società.
6. Il trattamento retributivo massimo complessivo spettante al Direttore Generale, ove nominato, deve essere stabilito nel rispetto dei limiti ed in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia, inclusa una quota legata al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento gestionale.
7. All'atto della nomina, l'Assemblea determina i compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.
8. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato, agli organi sociali.

## **TITOLO V**

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **ARTICOLO 23 – COLLEGIO SINDACALE**

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti. I Sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazie e Giustizia e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
2. Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati dalla Regione ai sensi dell'art. 2449 C.C.
3. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dalla Giunta Regionale.
4. La nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo. A tal fine chi presiede l'assemblea al termine delle operazioni di nomina verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina del Collegio sindacale e invita i titolari del potere di designazione a trovare un'intesa che rispetti le disposizioni normative in materia.
5. Tutti i membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rinnovabili per non più di

una volta.

6. Le cause di ineleggibilità e decadenza, le incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità dei Sindaci sono regolate secondo le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia e del presente statuto.

7. Non possono essere nominati sindaci coloro che rivestono la carica di Sindaci o di membro dell'organo di controllo in più di altre cinque società che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.

8. Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non devono comunque essere legati alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

9. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

10. Il Collegio Sindacale, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può deliberare l'esperimento dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori.

## **TITOLO VI**

### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **ARTICOLO 24 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione o da un revisore legale dei conti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di contabile revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

3. La società di revisione deve possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia. In ogni caso la società di revisione legale dei conti non deve essere legata alla Regione Piemonte da un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

4. L'incarico deve avere la durata prevista dalla vigente normativa, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico. L'eventuale rinnovo è regolato dalla vigente normativa.

## **TITOLO VII**

### **BILANCIO E UTILI**

**ARTICOLO 25 – ESERCIZIO SOCIALE –BILANCIO**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ciascun esercizio l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all'assemblea per le deliberazioni relative.  
Il bilancio è corredato da una relazione dell'organo amministrativo, redatta ai sensi dell'art. 2428 cod. civ., nonché da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile.  
Il bilancio, unitamente alle relazioni dell'Organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile, deve restare depositato presso la sede sociale della società - a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono l'assemblea appositamente convocata e fintanto che non sia stato regolarmente approvato.

**ARTICOLO 26 – UTILI**

1. Gli utili netti dell'esercizio sono ripartiti nel modo seguente:
  - a) il 5% alla riserva legale;
  - b) la rimanenza a remunerazione del capitale o riserve, nella misura e con le modalità che sono determinate dall'Assemblea.
2. Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel termine e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.
3. I dividendi non riscossi nei termini di cinque anni dal giorno della loro esigibilità si intendono prescritti a favore della Società.

**TITOLO VIII****INFORMATIVA SOCIALE****ARTICOLO 27 – INFORMATIVA SOCIALE**

1. Al bilancio debbono essere allegati l'elenco analitico delle partecipazioni, nonché un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci di dette Società approvati nel corso dell'esercizio.
2. Nella relazione al bilancio gli Amministratori devono altresì illustrare l'andamento della gestione analiticamente nei vari settori in cui la Società ha operato e dare idonea informativa circa i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui all'art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i..
3. L'Organo amministrativo provvede, mediante la relazione sulla gestione, a dare informativa ai soci sulla composizione, funzionamento ed articolazione organizzativa del Consiglio di Amministrazione, se nominato, sui compensi e gli altri rapporti di natura patrimoniale intercorsi tra la Società e gli amministratori, sulla composizione del capitale sociale e, se noti, sui poteri e sui diritti riconosciuti a

particolari soci, anche tramite patti parasociali.

L'Organo amministrativo provvede altresì, nella relazione sulla gestione, a dar conto dei principali rapporti patrimoniali intercorsi tra la Società e i suoi soci.<sup>4</sup> L'Organo amministrativo provvede a diffondere al pubblico, mediante le modalità più opportune, incluso il sito internet della Società, una sintesi dei dati del bilancio di esercizio e consolidato e una sintetica informativa sull'andamento della società.

5. Finpiemonte Partecipazioni presenta ogni anno al Presidente della Giunta regionale:

- a) il bilancio di esercizio, corredato da una relazione sulla gestione, redatti ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile;
- b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle società e dalle loro controllate.

6. Devono essere inviati a tutti i soci:

- a) il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo amministrativo, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- b) il bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.

7. L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere ai soci i documenti o estratto di essi, di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

8. L'Organo amministrativo è tenuto, ove richiesto da uno dei soci, a fornire al socio richiedente risposta verbale o scritta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate; è altresì tenuto a fornire ai consiglieri regionali le informazioni e i documenti richiesti nei limiti e con le modalità di cui all'art.19 dello Statuto Regione Piemonte.

#### **ARTICOLO 28 – NORME SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**

Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, la società deve pubblicare sul proprio sito istituzionale, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) gli atti a rilevanza esterna, fermi restando i limiti imposti dalla normativa statale vigente;
- b) il bilancio di previsione annuale;
- c) il trattamento economico degli organi di amministrazione, di controllo e della dirigenza;
- d) l'elenco aggiornato degli incarichi esterni e delle consulenze assegnati con l'indicazione del destinatario, del relativo provvedimento di affidamento e dei corrispettivi, previsti e liquidati;
- e) l'elenco dei collaudi, delle consulenze e di ogni altro tipo di incarico conferito ai dipendenti;
- f) i contributi, le sovvenzioni, i crediti, i sussidi e i benefici di natura economica e finanziaria assegnati con la relativa indicazione del soggetto beneficiario;

g) l'elenco di tutti gli affidamenti assegnati attraverso procedura diretta o mediante procedura ad evidenza pubblica.

---

**TITOLO IX**

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

**ARTICOLO 29 – SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea con la maggioranza di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

---

**TITOLO X**

DISPOSIZIONI GENERALI

**ARTICOLO 30 – NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

Torino, 18 ottobre 2017

Luca Remmert (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

---